



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 29-07-2026

Adunanza Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026 2029 GESTORE CLARA SPA

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sede legale del comune di Riva del Po, del Comune di è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Simoni Daniela	Presente
Peverati Leonardo	Presente
Climelli Lella	Presente
Occhi Serena	Presente
Ferrigato Maurizio	Presente
Corli Cinzia	Presente
Bigoni Stefano	Presente
Zaghi Elisa	Presente
Tosi Andrea	Presente
Astolfi Alberto	Presente
Cenacchi Egle	Presente
Robboni Francesco	Presente
Masarati Bernadette	Assente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza Corli Cinzia nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. a) del T.U.E.L.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Deliberazione n. 29 del 29-07-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026 2029 GESTORE CLARA SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2025 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2025 a oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 – APPROVAZIONE";

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso inoltre:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2014 ex Comune di Berra n. 10 del 30/04/2014 ex Comune di Ro, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abolizione a decorrere dal 01.01.2020 dell'Imposta Unica Comunale – IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 23 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- che la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che la deliberazione ARERA n. 57/2020 ha previsto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- che la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- che la deliberazione ARERA n. 389/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che la deliberazione ARERA n. 397/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2026-2029 (MTR-3);
- che la deliberazione ARERA n. 7/2024 ha approvato l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 e ulteriori disposizioni attuative;
- che la deliberazione ARERA n. 72/2024 ha confermato le misure di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 7/2024 per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti;
- che il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 dispone il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso:

- che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato Lquinquies;
- che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Dato atto che:

- in data 27/12/2023 è stato sottoscritto tra CLARA spa e ATERSIR il Contratto di servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel bacino territoriale dal 2024 al 2038 dei Comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Rilevato che:

- il soggetto gestore CLARA S.p.A., a seguito di apposite determinazioni dell'Organo amministrativo, ha provveduto a trasmettere i piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

Rilevata:

- la possibilità di definire un unico PEF in base all'art 31.2 - Aggregazioni nel PEF e PEF unitario - del MTR-3 (allegato A alla deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif) che così dispone: Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per una pluralità di territori comunali - anche se non coincidenti con l'intero perimetro di affidamento - ciascuno dei quali aventi una diversa struttura dei corrispettivi, è facoltà dell'Ente territorialmente competente predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo. In tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario. L'Ente territorialmente competente fornisce evidenza del totale delle entrate tariffarie riferibile a ciascun ambito tariffario ricadente nel PEF unitario, al fine di garantire la coerenza tra entrate tariffarie e livello dei corrispettivi applicati agli utenti finali per ciascun ambito tariffario.

Dato atto che:

- per il terzo periodo regolatorio del MTR-3 (2026-2029), sono stati predisposti due PEF: uno per il bacino di Comacchio ed uno per i restanti Comuni soci, individuati come CLARA Pianura, che si possono articolare in 19 declinazioni tariffarie.

Dato atto che:

- laddove si è in presenza di un PEF unitario redatto secondo l'articolo 31.2 del MTR-3, nella tabella presente nel foglio "PEFUNI_Dettaglio" è stato indicato il totale delle entrate tariffarie determinate per singolo ambito tariffario che è comunque dettagliato nell'allegato PEF_2026_2029_DISTRIBUZIONE_PEF_UNITARIO;

Dato atto che:

- in data 02.04.2024 ATERSIR ha inviato una nota, acquisita al prot. n. 20202, a tutti i comuni della regione Emilia-Romagna avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe del Servizio Gestione Rifiuti Urbani 2024, in cui indica, tra le altre cose, che i Consigli Comunali non potranno che procedere allorquando l'Agenzia avrà terminato le elaborazioni e portato la pianificazione all'approvazione dei propri Organi;

Dato atto che:

- in data 29/06/2026 il Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con deliberazione n.5 ha dato parere favorevole e il Consiglio d'Ambito ATERSIR in data 30/06/2026 con deliberazione n. 36 come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il PEF 2026-2029, come da allegato A), dettagliato nell'allegato per singolo comune nell'Allegato A1 (PEF_2026_2029_DISTRIBUZIONE_PEF_UNITARIO) declinato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto:

- il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, come approvato con propria deliberazione C.C. n.19 in data 15/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, e avente ad oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA" ;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario (come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA;
- la Carta della qualità è pubblicata sul sito web www.clarambiente.it;

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 modificato, da ultimo, dall'art. 1 co. 677 della L. 199/2025, che stabilisce che a decorrere dal 2026 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- il comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in cui è previsto che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- il comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento comunale per la disciplina rifiuti corrispettiva che dispone "Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio che propone l'accorpamento delle discussioni dei punti n.ri 7 e 9 con inversione dell'ordine del giorno senza che vi siano opposizioni e che, quindi, invita il Presidente di Clara Dott. Cavallari Annibale e il Dott. Rossi di Clara, presenti all'adunanza, ad accomodarsi;

Uditi gli interventi del Dott. Cavallari e del Dott. Rossi di Clara, del Sindaco e, in risposta, del Presidente di Clara, della Consigliera Cenacchi (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) e, in risposta, dei rappresentanti di Clara Cavallari e Rossi, dei consiglieri Cenacchi, Robboni, Tosi, della Consigliera Zaghi (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), del consiglieri Bigoni, del vicesindaco Peverati, del responsabile finanziario dott. Zucchini presente all'adunanza e della consigliera Cenacchi, come da trascrizione allegata al presente atto (file "interventi");

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

Presenti n.12 – favorevoli n.11 – contrari n.1 (Cenacchi) – astenuti =;

DELIBERA

che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

- 1) di prendere atto dei Piani Economico Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, allegato sub A) e sub A1) al presente atto per costituirne parte integrante, approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con deliberazione n. 36 del 30/06/2026 come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il parere favorevole del Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con deliberazione n. 5 del 29/06/2026;
- 2) di dare atto che quanto disposto dalla presente deliberazione entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2026;
- 3) di trasmettere copia della presente a:

CLARA S.p.A., via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA, per il tramite del PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- 4) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi Unico Associato l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

Quindi, stante l'urgenza a procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Corli Cinzia

IL Segretario Comunale
Esposito Giuseppe



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del 29-07-2026

Adunanza Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: TARIP ANNO 2026 APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI E DEL LISTINO TARIFFARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sede legale del comune di Riva del Po, del Comune di è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Simoni Daniela	Presente
Peverati Leonardo	Presente
Climelli Lella	Presente
Occhi Serena	Presente
Ferrigato Maurizio	Presente
Corli Cinzia	Presente
Bigoni Stefano	Presente
Zaghi Elisa	Presente
Tosi Andrea	Presente
Astolfi Alberto	Presente
Cenacchi Egle	Presente
Robboni Francesco	Presente
Masarati Bernadette	Assente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza Corli Cinzia nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. a) del T.U.E.L.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Deliberazione n. 30 del 29-07-2026

OGGETTO: TARIP ANNO 2026 APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI E DEL LISTINO TARIFFARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata come sotto riportata:

<<Richiamate:

- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2025 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO";*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2025 a oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 – APPROVAZIONE";*

Premesso che:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*

Premesso inoltre:

- *che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2014 ex Comune di Berra n. 10 del 30/04/2014 ex Comune di Ro, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche ed integrazioni;*
- *che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abolizione a decorrere dal 01.01.2020 dell'Imposta Unica Comunale – IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 23 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;*
- *che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";*
- *che la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;*
- *che la deliberazione ARERA n. 57/2020 ha previsto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;*
- *che la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*

- che la deliberazione ARERA n. 389/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che la deliberazione ARERA n. 397/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2026-2029 (MTR-3);
- che la deliberazione ARERA n. 7/2024 ha approvato l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 e ulteriori disposizioni attuative;
- che la deliberazione ARERA n. 72/2024 ha confermato le misure di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 7/2024 per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti;
- che il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 dispone il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso:

- che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato Lquinquies;
- che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Dato atto che:

- in data 27/12/2023 è stato sottoscritto tra CLARA spa e ATERSIR il Contratto di servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel bacino territoriale dal 2024 al 2038 dei Comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Rilevato che:

- il soggetto gestore CLARA S.p.A., a seguito di apposite determinazioni dell'Organo amministrativo, ha provveduto a trasmettere i piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

Rilevata:

- la possibilità di definire un unico PEF in base all'art 31.2 - Aggregazioni nel PEF e PEF unitario - del MTR-3 (allegato A alla deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif) che così dispone: Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per una pluralità di territori comunali - anche se non coincidenti con l'intero perimetro di affidamento - ciascuno dei quali aventi una diversa

struttura dei corrispettivi, è facoltà dell'Ente territorialmente competente predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo. In tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario. L'Ente territorialmente competente fornisce evidenza del totale delle entrate tariffarie riferibile a ciascun ambito tariffario ricadente nel PEF unitario, al fine di garantire la coerenza tra entrate tariffarie e livello dei corrispettivi applicati agli utenti finali per ciascun ambito tariffario.

Dato atto che:

- *per il terzo periodo regolatorio del MTR-3 (2026-2029), sono stati predisposti due PEF: uno per il bacino di Comacchio ed uno per i restanti Comuni soci, individuati come CLARA Pianura, che si possono articolare in 19 declinazioni tariffarie.*

Dato atto che:

- *laddove si è in presenza di un PEF unitario redatto secondo l'articolo 31.2 del MTR-3, nella tabella presente nel foglio "PEFUNI_Dettaglio" è stato indicato il totale delle entrate tariffarie determinate per singolo ambito tariffario;*

Visto:

- *il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, come approvato con propria deliberazione C.C. n.19 in data 15/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, e avente ad oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA"*

Richiamata:

- *la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario (come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA;*
- *la Carta della qualità è pubblicata sul sito web www.clarambiente.it);*

Visti:

- *l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022 modificato, da ultimo, dal'art. 1 co. 677 della L. 199/2025, che stabilisce che a decorrere dal 2026 i Comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*
- *il comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in cui è previsto che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.*

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento comunale per la disciplina rifiuti corrispettiva che dispone "Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";*

Richiamata:

- la deliberazione del C.C. n. 29 del 29/07/2026 con la quale si è provveduto alla presa d'atto dei Piani Economico Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con deliberazione n. 36 del 30/06/2026 come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il parere favorevole del Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con deliberazione n. 5 del 29/06/2026 Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

Vista:

- la nota del 14/07/2026 prot. 8170, con la quale CLARA SpA, affidataria della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha trasmesso, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente nei termini di legge, il Listino Tariffario TARIP dell'anno 2026, come da allegato B) alla presente deliberazione;*

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

DELIBERA

che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

di approvare gli schemi e il listino tariffario della TARIP dell'anno 2026, come da allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026;

di dare atto che quanto disposto dalla presente deliberazione entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2026

di trasmettere copia della presente a:

CLARA S.p.A., via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA, per il tramite del PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi Unico Associato l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a procedere.>>

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio che propone l'accorpamento delle discussioni dei punti n.ri 7 e 9 con inversione dell'ordine del giorno senza che vi siano opposizioni e che, quindi, invita il Presidente di Clara Dott. Cavallari Annibale e il Dott. Rossi di Clara, presenti all'adunanza, ad accomodarsi;

Uditi gli interventi del Dott. Cavallari e del Dott. Rossi di Clara, del Sindaco e, in risposta, del Presidente di Clara, della Consigliera Cenacchi (allegato alla precedente deliberazione) e, in risposta, dei rappresentanti di Clara Cavallari e Rossi, dei consiglieri Cenacchi, Robboni, Tosi, della Consigliera Zaghi (allegato alla precedente deliberazione), del consigliere Bigoni, del vicesindaco Peverati, del responsabile finanziario dott. Zucchini presente all'adunanza e della consigliera Cenacchi, come da trascrizione allegata al presente atto (file "interventi");

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

favorevoli n. / - contrari n.12 – astenuti n.0

DELIBERA

- di **NON APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 36 del 26.07.2026, presentata dal responsabile di servizio su impulso di Clara ed Atersir, avente ad oggetto: "TARIP ANNO 2026 APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI E DEL LISTINO TARIFFARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Corli Cinzia

IL Segretario Comunale
Esposito Giuseppe